



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**SEGRETARIO GENERALE
EQ - COMANDANTE POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 4 DEL 14/05/2026**

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE CONSERVATE IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINA E ALTRE LIMITAZIONI, NELLE GIORNATE DEL 15 E 16 MAGGIO 2026

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione della manifestazione denominata “Idol Music Festival” che si svolgerà a Lodi in piazza della Vittoria, nei giorni 15 e 16 maggio 2026 potrebbero verificarsi situazioni di pericolo determinate da avventori che acquistano o detengono bevande da consumare in strada e successivamente abbandonano i contenitori su area pubblica con pregiudizio al decoro urbano e ambientale e danno alla sicurezza urbana, alla pubblica incolumità in quanto possono costituire oggetti contundenti atti ad offendere;

ATTESO che le esigenze di pubblico interesse e di tutela dell’incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di bevande in genere e di circolazione per il territorio comunale con bottiglie e contenitori di vetro, lattine, bottiglie in plastica piene e sigillate con tappo;

RITENUTO di attuare azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e contribuire a creare le condizioni di una maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO inoltre di limitare l'accesso all'area transennata secondo le previsioni del piano di sicurezza della manifestazione a possessori di biciclette di qualsiasi tipo, monopattini, ombrelli a punta e caschi;

CONSTATATO che è necessario un intervento urgente in occasione dello svolgimento dello spettacolo previsto nel fine settimana in piazza della Vittoria, durante il quale è concreto il pericolo che il fenomeno di degrado riferito all'abbandono di bottiglie e lattine destinate a contenere bevande si manifesti;

VISTI

- ⌘ L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, in particolare il comma 4 ed il comma 4bis;
- ⌘ Lo statuto comunale;

ORDINA

nei giorni 15 e 16 maggio 2026, dalle ore 19,30 fino alle ore 2,00 del mattino seguente, è vietata

- 1) la vendita da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati, i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico e i distributori automatici, di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, metallici ed altri recipienti suscettibili di essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere,
 - 2) la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e metallici all'esterno dei locali di pubblico esercizio ed all'esterno dei relativi plateatici, ad eccezione di piazza della Vittoria come successivamente meglio precisato;
 - 3) la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e metallici in area pubblica o aperta al pubblico diversa dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici.
- E' consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone, private del tappo.

I divieti previsti, si applicano nel centro storico così come delimitato dall'art. 9 del vigente Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche (*zona delimitata dalle seguenti vie: via Defendente Lodi, via Borgo Adda, via Secondo Cremonesi, Salita Federico II°, Viale Agnelli, Viale Vignati, Piazzale Fiume, Viale Dalmazia, Piazzale Tre Agosto. - Perimetro incluso*).

In piazza della Vittoria è vietata la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e metallici anche nelle aree dei plateatici; le bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone, devono essere private del tappo.

Nell'area di piazza della Vittoria oggetto del piano di sicurezza della manifestazione ed individuata con idoneo transennamento, nei giorni e orari sopra indicati, è vietato accedere con biciclette, monopattini, ombrelli a punta (caratterizzati da un'asta centrale lunga che termina con una punta acuminata o arrotondata -puntale- sulla sommità della calotta), caschi integrali.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art.650 c.p.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario fino ad **euro 450,00**, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Alla Polizia locale e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede nelle aree interessate dal presente provvedimento.

Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di LODI

Servizio proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale con sede in LODI via Cadamosto n° 13

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della Polizia Locale